

Giustizia, il Csm boccia il Ddl Nordio

La riforma

Sotto la lente l'abrogazione dell'abuso d'ufficio e novità su traffico di influenze

Giovanni Negri

Parte con una ovvia sottolineatura della legittimità delle scelte di politica criminale da parte del legislatore, poi però il parere del Csm, approvato ieri sera dal plenum con sei astensioni, demolisce larghe parti del disegno di legge Nordio ora in discussione alla Camera dopo essere stato approvato al Senato. A partire dalla norma emblema, l'abrogazione dell'abuso d'ufficio. Dove a venire smontati sono alcuni degli argomenti cardine a sostegno della cancellazione: dall'elevata percentuale di archiviazioni (il parere ricorda che il dato nazionale sulla to-

talità dei reati è comunque del 62% e che comunque a venire testimoniata è l'elevata capacità della magistratura di fare da filtro sin dalla fase delle indagini), alla ormai proverbiale «paura della firma», tutt'altro che scongiurata visto che l'abuso spesso è contestato in concorso con altri reati.

E quanto agli obblighi internazionali, l'attuale progetto di direttiva anticorruzione imporrebbe a ciascuno Stato membro di prevedere sanzioni penali per le condotte di abuso «tra le quali senz'altro rientrerebbero quelle di cui al vigente articolo 323 Codice penale. Laddove la proposta di direttiva della Commissione europea, attualmente all'esame del Consiglio dell'Unione in prima lettura, dovesse essere approvata nel testo proposto, potrebbe prospettarsi un problema di compatibilità tra la soluzione abrogativa e il diritto eurounitario».

Di più. Per quanto riguarda le modifiche al traffico d'influenze non convince la natura esclusiva-

mente economica dell'utilità data o promessa al mediatore, che appare tra l'altro disallineata rispetto a quanto previsto da convenzioni internazionali e direttive che fanno riferimento solo alla nozione di vantaggio, non altrimenti specificata.

Quanto allo stralcio dalle intercettazioni dei soggetti estranei, va considerato che la valutazione di rilevanza ai fini delle indagini, condizione che permette di inserire nei verbali anche i dati che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti, «è nozione di per sé elastica, destinata nella fase dell'ascolto ad assumere connotazioni ancora più sfumate, essendo il quadro investigativo in fieri».

L'interrogatorio preventivo, prima della misura cautelare mettendo l'indagato a conoscenza della pendenza nei suoi confronti di una richiesta cautelare, potrebbe rendere meno efficaci attività a sorpresa, come le perquisizioni e i sequestri.



IL RISCHIO
L'interrogatorio preventivo potrebbe rendere meno efficaci attività come perquisizioni e sequestri